

Ai gentili Clienti

Loro sedi

NUOVE REGOLE PER L'ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022

Dal 2022 cambiano le regole per l'invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato (il cosiddetto "esterometro").

Si tratta di una nuova modalità comunicativa che entra definitivamente **in vigore il prossimo 1° luglio 2022** (inizialmente l'entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di conversione al D.L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina).

Con il provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati, al contempo abrogando il precedente provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021.

Il nuovo esterometro

Sino al 2021, per le operazioni realizzate con "controparte straniera" i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

L'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/15 venne modificato dall'articolo 1, comma 1103, L. 178/2020 (ossia la scorsa Legge di Bilancio 2021) prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere fossero trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del *file* fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

- per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX";
- per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

TD19 (a seconda dell'operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio;

Con la L. 215/2021 (di conversione al D.L. 146/2021) è stato nuovamente modificato il comma 3-bis richiamato, prevedendo che la disposizione circa l'invio delle informazioni riguardanti le operazioni transfrontaliere **entri in vigore con riferimento alle operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2022.**

Ovviamente, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina descritta, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni potevano già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1 gennaio 2022.

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTEROMETRO

Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di “*esterometro*”, sia al fine di limitarne l'ambito oggettivo di applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020.

Le nuove ipotesi di esclusione

La disposizione contenuta nell'articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell'esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972. Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:

- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell'ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. L'esclusione, potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all'estero che in base all'articolo 7-*quater*, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell'immobile.

Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese effettuato attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla trasmissione allo Sdl secondo le modalità ampiamente descritte.

Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie

La disposizione contenuta nell'articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.

A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell'art.1 comma 3-bis D.lgs. 127/2015, prevista dal comma 14-ter dell'articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.

Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si evidenzia che se l'autofattura verrà predisposta ed inviata a COREAS STP, il costo sarà pari a 10 Euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

COREAS STP SRL

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza